

## Fine dell'usura sopravvenuta in materia di mutui bancari

**Autore:** Graziotto Fulvio

**In:** Diritto amministrativo

In tema di mutuo, se il tasso concordato tra le parti superi - nel corso del rapporto - il tasso soglia di usura determinato ai sensi della legge n. 108/1996, non vi è alcuna nullità o inefficacia della clausola contrattuale.

In tale caso, neppure la pretesa degli interessi da parte del mutuante può essere ritenuta contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Decisione: Sentenza n. 24675/2017 Cassazione Civile - Sezioni Unite

Classificazione: Civile, Bancario, Commerciale

Parole chiave: #usura, #usurasopravvenuta, #fulviograziotto, #scudolegale

**Principio: «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».**

Osservazioni.

Le Sezioni Unite della Cassazione metono la parola "fine" al contrasto giurisprudenziale relativo alla configurabilità dell'usura sopravvenuta in tema di mutuo, da intendersi quale superamento del tasso di interesse concordato - solo nel corso del rapporto - del tasso soglia di usura. Per il Consesso, è impossibile affermare che il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto comporti la nullità o l'inefficacia della clausola relativa agli interessi.

Ad evitare ulteriori questioni sul punto, le Sezioni Unite precisano anche che neppure la pretesa degli interessi da parte del mutuante può essere ritenuta contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del

contratto.

Disposizioni rilevanti.  
Codice penale  
Vigente al: 30-10-2017

### **Art. 644 - Usura**

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (1), interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Codice civile

DESCRIZIONE

Vigente al: 30-10-2017

### **Art. 1815 - Interessi**

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

<https://www.diritto.it/fine-dellusura-sopravvenuta-materia-mutui-bancari/>